SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1225-A)

TESTO PROPOSTO DALLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI) (*)

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 24 maggio 1978
(V. *Stampato n.* **2119**)

presentato dal Ministro delle Partecipazioni Statali

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

e col Ministro del Tesoro

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 26 maggio 1978

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 110, recante provvedimenti urgenti per le società già inquadrate nel gruppo EGAM e norme per l'attuazione e il finanziamento del programma per il riordinamento delle società stesse

---

Comunicato alla Presidenza il 6 giugno 1978

*** Autorizzata, il 6 giugno 1978, a riferire oralmente all'Assemblea.**

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

È convertito in legge il decreto-legge 14 aprile 1978, n. 110, recante provvedimenti urgenti per le società già inquadrate nel gruppo EGAM, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 2, primo comma, le parole: la cui durata è prorogata fino al 30 giugno 1978, *sono sostituite dalle seguenti*: la cui durata è prorogata ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, della legge di conversione del presente decreto.

Art. 2.

In rapporto ai programmi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno 1977, n. 267, le partecipazioni azionarie di cui alla tabella allegato *A* sono inquadrate nell'Istituto per la ricostruzione industriale — IRI o nell'Ente nazionale idrocarburi — ENI.

Alla revisione ed all'aggiornamento dei programmi provvede il CIPI su proposta del Ministro delle partecipazioni statali, previa acquisizione dei pareri della Commissione interregionale prevista dall'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori presenti in seno al CNEL, nonchè delle organizzazioni imprenditoriali delle aziende a prevalente partecipazione statale. I pareri devono pervenire al CIPI entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. In tale sede, ove sia ritenuto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei piani di settore, con specifico riferimento alla realizzazione di attività sostitutive, l'IRI e l'ENI possono essere autorizzati ad operare anche in deroga ai limiti definiti dalle norme concernenti i rispettivi scopi ed ambiti di attività.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Alla revisione ed all'aggiornamento dei programmi provvede, con riferimento agli obiettivi ed alle previsioni dei piani di settore, il CIPI su proposta del Ministro delle partecipazioni statali, previa acquisizione dei pareri della Commissione interregionale prevista dall'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori presenti in seno al CNEL, nonchè delle organizzazioni imprenditoriali delle aziende a prevalente partecipazione statale. I pareri devono pervenire al CIPI entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. In tale sede, ove sia ritenuto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei piani di settore, con specifico riferimento alla realizzazione di attività sostitutive, l'IRI e l'ENI possono essere autorizzati ad operare anche in deroga ai limiti definiti dalle norme concernenti i rispettivi scopi ed ambiti di attività.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)	(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)
Le partecipazioni azionarie sono trasferite dal Comitato di liquidazione all'IRI o all'ENI senza corrispettivo.	*Identico.*
Alla compensazione delle eventuali minusvalenze, nella misura che risulterà definitivamente accertata dagli enti cessionari sulla scorta di motivate valutazioni, con riferimento alle verificazioni che le società di certificazione di bilancio hanno operato sulla base dell'articolo 5 del decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno 1977, n. 267, si provvede imputandone l'importo al valore delle partecipazioni cedute e, per la eventuale differenza, agli stanziamenti di cui al successivo articolo 8, primo comma, lettera *a*).	*Identico.*
I fondi stanziati, con separata legge, per incentivare la ricerca mineraria e l'approvvigionamento di minerali, sono versati, per la parte di competenza, all'ENI.	*Identico.*
Resta ferma la disposizione del citato articolo 3, primo comma, del decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno 1977, n. 267.	Resta ferma la disposizione di cui all'ultima parte del primo comma del citato articolo 3 del decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno 1977, n. 267.
Il Ministro delle partecipazioni statali riferisce al Parlamento entro il 31 ottobre di ciascun anno sullo stato di attuazione della presente legge, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno 1977, n. 267.	*Identico.*
Art. 3.	**Art. 3.**
Le partecipazioni azionarie di cui alla tabella allegato *B* sono inquadrate nell'IRI o nell'ENI con le modalità prescritte dal terzo e dal quarto comma dell'articolo precedente.	*Identico.*
Gli enti di gestione sono abilitati ad alienare le predette partecipazioni, in tutto o in parte, a valore di mercato, previa autorizzazione del Ministro delle partecipazioni statali e salvo diversa indicazione dei piani di settore.	

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Gli interventi per la ristrutturazione, previsti dai programmi di cui all'articolo 2, sono posti in essere, dall'IRI o dall'ENI, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel corso degli interventi e successivamente ad essi le partecipazioni azionarie possono essere cedute a condizione che si tenga conto, nella determinazione del prezzo, delle somme erogate per la ristrutturazione.

Il corrispettivo delle cessioni di cui al comma precedente e le somme comunque erogate all'IRI e all'ENI in applicazione della presente legge sono finalizzati alla realizzazione dei programmi di cui all'articolo 2.

Art. 4.

Le partecipazioni azionarie di cui alla tabella allegato *C* restano assegnate, all'IRI o all'ENI, in autonoma gestione fiduciaria.

Il Comitato di liquidazione, titolare delle partecipazioni medesime, è abilitato ad alienarle, in tutto o in parte, a valore di mercato, previa intesa con gli enti mandatari ed autorizzazione del Ministro delle partecipazioni statali.

Ove non sia possibile provvedervi prima, trascorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato predetto pone in liquidazione le società le cui partecipazioni non siano state alienate.

Alla chiusura degli stabilimenti e delle unità produttive, prevista nei programmi di cui all'articolo 2, provvedono, previa intesa con l'Ente di gestione interessato, le singole società titolari degli stabilimenti e delle unità produttive.

Si applicano le norme della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Art. 5.

Il Comitato di liquidazione provvede, con i ricavi delle alienazioni di cui all'articolo precedente, con le somme stanziate dall'arti-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

colo 7 del decreto-legge 7 aprile 1977, numero 103, convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno 1977, n. 267, nonchè con le somme stanziate dal successivo articolo 8, alla liquidazione dei rapporti di cui all'articolo 4 del decreto-legge medesimo, nonchè in particolare:

a) alla sistemazione dell'indebitamento del soppresso Ente autonomo di gestione per le aziende minerarie e metallurgiche — EGAM, della Società italiana miniere — Italminiere società per azioni, della SIMATES società per azioni, della SIAS società per azioni e della Società iniziative e sviluppo di attività industriali — ISAI società per azioni;

b) alla erogazione delle somme necessarie ad assicurare, per il tempo di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la prosecuzione dell'attività delle società di cui al precedente articolo 4, nonchè la liquidazione delle società medesime, previa copertura delle perdite maturate fino alla data della liquidazione;

c) alla erogazione delle somme necessarie a ripianare le ulteriori perdite delle società di cui agli articoli 2, 3 e 4 nell'anno 1977;

d) alla erogazione delle somme necessarie alla liquidazione dei rapporti di debito esistenti tra le società inquadrate, direttamente o indirettamente, nel gruppo EGAM.

Art. 6.

Alla erogazione delle somme necessarie per far fronte ad inderogabili esigenze finanziarie delle società di cui agli articoli 2 e 3, nonchè alla copertura delle perdite delle società di cui all'articolo 2 e, se non alienate, delle società di cui all'articolo 3, per gli anni 1978, 1979 e 1980, provvedono l'IRI o l'ENI, previo loro puntuale accertamento, formato anche sulla base di verificazione effettuata da una delle società di cui

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 6.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

all'articolo 5 del decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno 1977, n. 267.

In nessun caso perdite patrimoniali prodotte successivamente al 31 dicembre 1980 possono far carico ai fondi stanziati con la presente legge.

Art. 7.

Il Comitato di liquidazione è autorizzato a trattare, in sede di sistemazione dell'indebitamento verso istituti bancari, il consolidamento, anche parziale, delle situazioni debitorie delle società di cui agli articoli 2 e 3 verso gli stessi istituti ed a sottoscrivere i relativi atti insieme, occorrendo, con l'IRI e con l'ENI.

Il termine di cui all'articolo 5, primo comma, del decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno 1977, n. 267, è prorogato per il tempo strettamente necessario all'adempimento dei compiti attribuiti dalla presente legge al Comitato istituito con decreto ministeriale 14 aprile 1977.

Le operazioni di liquidazione debbono essere concluse entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

Per le finalità di cui alla presente legge sono autorizzate le seguenti spese:

a) di lire 983 miliardi, restando in essa assorbita l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8 del decrto-legge 7 aprile 1977,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 7.

Il Comitato di liquidazione è autorizzato a trattare, in sede di sistemazione dell'indebitamento verso istituti bancari, il consolidamento, anche parziale, delle situazioni debitorie delle società di cui agli articoli 2 e 3 verso gli stessi istituti, a tassi di interesse che agevolino il risanamento economico delle società medesime, ed a sottoscrivere le relative convenzioni, occorrendo, con l'IRI e con l'ENI. Le convenzioni sono approvate con decreto del Ministro delle partecipazioni statali, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale del credito e del risparmio. L'erogazione agli istituti di credito delle somme stanziate per gli scopi di cui all'articolo 5, lettera *a*), è subordinata all'approvazione delle predette convenzioni.

Identico.

Identico.

Art. 8.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno 1977, n. 267, da portare quanto a lire 406 miliardi in aumento del fondo di dotazione dell'IRI e quanto a lire 577 miliardi in aumento del fondo di dotazione dell'ENI, per provvedere alla ricapitalizzazione delle società di cui agli articoli 2 e 3, all'attuazione dei programmi d'investimento ed alla copertura delle perdite relative agli anni 1978, 1979 e 1980. La somma di lire 406 miliardi è erogata all'IRI:

quanto a lire 90 miliardi nell'anno 1978;
quanto a lire 141 miliardi nell'anno 1979;
quanto a lire 50 miliardi nell'anno 1980;
quanto a lire 60 miliardi nell'anno 1981;
quanto a lire 65 miliardi nell'anno 1982;

la somma di lire 577 miliardi è erogata all'ENI:

quanto a lire 82 miliardi nell'anno 1978;
quanto a lire 118 miliardi nell'anno 1979;
quanto a lire 152 miliardi nell'anno 1980;
quanto a lire 116 miliardi nell'anno 1981;
quanto a lire 109 miliardi nell'anno 1982;

b) di lire 229 miliardi, restando in essa assorbita la somma stanziata dal decreto-legge 14 aprile 1978, n. 110, così come convertito ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, per provvedere: quanto a lire 180 miliardi, alla definitiva sistemazione di cui al precedente articolo 5, lettera *a*); quanto a lire 19 miliardi alle erogazioni di cui allo stesso articolo, lettera *b*); quanto a lire 30 miliardi alle erogazioni di cui allo stesso articolo, lettere *c*) e *d*). La somma complessiva di lire 229 miliardi è versata al Comitato di liquidazione:

quanto a lire 58 miliardi nell'anno 1978;
quanto a lire 171 miliardi nell'anno 1979.

Con decreto del Ministro delle partecipazioni statali, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, il Comitato può essere autorizzato, in caso di necessità, ad erogare parte delle somme di cui a ciascun titolo

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

della precedente lettera *b*) per titolo diverso fra quelli indicati nella stessa lettera *b*).

L'autorizzazione di cui al comma precedente non può essere concessa per variare lo stanziamento di 180 miliardi inteso alla finalità di cui all'articolo 5, lettera *a*).

Restano ferme le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 7 del decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno 1977, n. 267.

Le eventuali attività che risulteranno a chiusura delle operazioni di liquidazione demandate al Comitato a norma della presente legge, saranno versate all'IRI e all'ENI in proporzione alle somme a ciascuno di tali enti assegnate ai sensi della lettera *a*), primo comma, del presente articolo.

Delle somme ricevute ai sensi del presente articolo, il Comitato rende il conto, entro tre mesi dal termine della liquidazione, al Ministro delle partecipazioni statali, che lo approva con decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 9.

All'onere di lire 1.212 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, quanto a lire 40 miliardi ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 110, così come convertito in legge con l'articolo 1 della presente legge; quanto a lire 350 miliardi, in conformità dell'articolo 8 del decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno 1977, n. 267, e, quanto a lire 822 miliardi mediante ulteriori operazioni di ricorso al mercato finanziario, da effettuare in ragione di lire 90 miliardi nell'anno 1978, di lire 330 miliardi nell'anno 1979, di lire 102 miliardi nell'anno 1980, di lire 126 miliardi nell'anno 1981 e di lire 174 miliardi nell'anno 1982.

Le operazioni finanziarie di cui al precedente comma possono essere effettuate nella forma di assunzione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri istituti di credito a medio

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 9.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

o a lungo termine, a ciò autorizzati in deroga anche a disposizioni di legge o di statuto, oppure nella forma di emissioni di buoni poliennali del tesoro o di certificati speciali di credito. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi dal secondo al nono, della legge 4 agosto 1975, n. 394.

Agli oneri relativi agli interessi, alle spese ed alla eventuale rata di capitale delle operazioni finanziarie di cui al presente articolo si farà fronte, nell'anno 1978, mediante una corrispondente maggiorazione delle operazioni finanziarie predette.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

TABELLA ALLEGATO *A*

I. — PARTECIPAZIONI INQUADRATE NELL'ISTITUTO PER LA RICOSTRUZIONE INDUSTRIALE - IRI:

Acciaierie del Tirreno SpA (e, indirettamente, Siderurgica del Belice SpA);

Breda Siderurgica SpA;

Nazionale Cogne SpA;

SIAS - Società italiana acciai speciali SpA (e, indirettamente, SIAS France SpA);

SADEA - Società azionaria derivati acciai SpA;

Tecnocogne SpA;

CERIMET - Centro ricerche metallurgiche SpA.

II. — PARTECIPAZIONI INQUADRATE NELL'ENTE NAZIONALE IDROCARBURI - ENI:

a) *Settore minero-metallurgico*:

AMMI SpA;

AMMI Abrasivi SpA;

AMMI Bario SpA;

AMMI Sarda SpA;

Carbosulcis SpA;

Cokitalia Società anonima p. A.;

COMEMIN SpA;

COMSAL - Compagnia sarda alluminio SpA;

Cuprifera Sarda SpA;

FIASA - Fabbrica italiana abrasivi sintetici & affini SpA;

G. Foschi & C. SpA;

Industrie minerarie meridionali SpA;

Mineraria Alpi orientali SpA;

Nuova Fornicoke SpA;

RIMIN — Società per la ricerca mineraria e la valorizzazione del sottosuolo — SpA;

Solmine - Società lavorazione minerali e derivati SpA (e, indirettamente, Fluoromine SpA);

Mercurifera Monte Amiata SpA;

Società Mineraria dell'Argentario SpA;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TABELLA ALLEGATO *A*

Identica.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Segue: TABELLA *A*

SOGERSA - Società ricerca gestione e ristrutturazione miniere sarde SpA;

Vetrocoke Cokapuania SpA;

b) *Settore meccano-tessile*:

Cognetex - Cogne macchine tessili SpA;
Cosimates - Commerciale Simates SpA;
MATEC - Macchine tessili circolari SpA;
Nuova San Giorgio SpA;
Officine Savio SpA;
Tematex SpA;
SICEA - Società italiana per il commercio estero SpA.

TABELLA ALLEGATO *B*

I. — PARTECIPAZIONI INQUADRATE NELL'ISTITUTO PER LA RICOSTRUZIONE INDUSTRIALE — IRI — E CEDIBILI DALLO STESSO

Acciaierie di Modena SpA (cedibili in rapporto alle previsioni dei piani di settore);

ISAI International SpA (e, indirettamente, RIVOIRA SpA e RIVOIRA Sud SpA, cedibili in rapporto alle previsioni dei piani di settore);

NUI - Nuova utensileria italiana SpA;

PANTOX SpA;

Promedo Italia SpA;

Promedo Sud SpA;

SBE - Società bulloneria europea SpA;

Romanelli SpA (partecipazione della Cintia SpA);

Sisma SpA (e, indirettamente, Comfede-Saprometa SpA) (cedibile in rapporto alle previsioni dei piani di settore).

II. — PARTECIPAZIONI INQUADRATE NELL'ENTE NAZIONALE IDROCARBURI — ENI — E CEDIBILI DALLO STESSO

IMEG - Industrie marmi e graniti SpA (e, indirettamente, Società apuana marmi SpA) (cedibile in rapporto alle previsioni dei piani di settore).

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Segue: TABELLA *A*

Identica.

TABELLA ALLEGATO *B*

Identica.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

TABELLA ALLEGATO *C*

I. — PARTECIPAZIONI IN GESTIONE FIDUCIARIA ALL'ISTITUTO PER LA RICOSTRUZIONE INDUSTRALE - IRI:

Cintia SpA;

Indusnova SpA;

Metalsud SpA;

SMAS - Società meridionale acciai speciali SpA;

II. — PARTECIPAZIONI IN GESTIONE FIDUCIARIA ALL'ENTE NAZIONALE IDROCARBURI - ENI:

AIDIRU - Azienda italiana investimenti immobiliari rustici e urbani SpA;

Mineraria Senna SpA;

Nuova Arredotecnica SpA;

Samaveda SpA;

Società metallurgica siciliana SpA.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TABELLA ALLEGATO *C*

Identica.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 14 aprile 1978, n. 110, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 106 del 17 aprile 1978.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere in ordine alle inderogabili necessità delle società già inquadrate nel gruppo EGAM;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro delle partecipazioni statali, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

DECRETA:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 40 miliardi da erogare al comitato di liquidazione istituito ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno 1977, n. 267, al fine di provvedere alle urgenti ed inderogabili necessità delle società di cui al predetto decreto e delle società da esse controllate, ivi compresi gli eventuali interventi di cui al successivo articolo 2.

Art. 2.

Il comitato di liquidazione di cui all'articolo precedente, la cui durata è prorogata fino al 30 giugno 1978, e, per quanto di loro competenza, l'Istituto per la ricostruzione industriale - IRI e l'Ente nazionale idrocarburi - ENI, sono autorizzati ad adottare, nei confronti delle predette società, gli atti ed i provvedimenti urgenti ed indispensabili per salvaguardare la possibilità di attuazione economica dei programmi che saranno approvati con la legge organica per il risanamento delle società già inquadrate nel gruppo EGAM.

Entro tre mesi dalla data di cui al precedente comma, il comitato di liquidazione renderà conto al Ministero delle partecipazioni statali dell'impiego delle somme ricevute ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno 1977, n. 267, e del presente decreto.

Detto conto sarà approvato con decreto del Ministro delle partecipazioni statali di concerto con quello del tesoro.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Il comitato di liquidazione di cui all'articolo precedente, la cui durata è prorogata ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, della legge di conversione del presente decreto, e, per quanto di loro competenza, l'Istituto per la ricostruzione industriale - IRI e l'Ente nazionale idrocarburi - ENI, sono autorizzati ad adottare, nei confronti delle predette società, gli atti ed i provvedimenti urgenti ed indispensabili per salvaguardare la possibilità di attuazione economica dei programmi che saranno approvati con la legge organica per il risanamento delle società già inquadrate nel gruppo EGAM.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 3.

L'onere derivante dall'applicazione del presente decreto fa carico all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29 della legge 12 agosto 1977, n. 675, relativa al conferimento ai fondi di dotazione degli enti di gestione delle partecipazioni statali e viene iscritto nello stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali per l'anno finanziario 1978, mediante corrispondente prelevamento dal conto corrente infruttifero presso la tesoreria centrale denominato « Conto speciale per il finanziamento dei provvedimenti concernenti la ristrutturazione industriale ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1978

LEONE

ANDREOTTI — BISAGLIA —
MORLINO — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Identico.